

N° 1 559 / 13



N. R. Gen N. 7611/2012

N. *CRON.* 2050/13

N. *REP.* 2060/13

**OGGETTO:**

revocatoria fallimentare

**TERMINI**

ISCRITTA	13.11.12
Prima UD	3.04.13
Prec. Concl. Ex art. 281 sexies	18.06.13
termini	18.06.13
Decisa il	18.06.13
Minuta il	18.06.13
Pubbl. il	18.06.13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SALERNO,

III sezione Civile,

IL GIUDICE MONOCRATICO, IN PERSONA DEL DOTT. GIORGIO JACHIA,  
AL TERMINE DELLA DISCUSSIONE ORALE

LEGGE LA SEGUENTE:

**SENTENZA EX ART. 281 SEXIES**

5 NELLA CAUSA CON OGGETTO AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE DI  
PAGAMENTI EX ART. 67, II, L.F. vertente tra le seguenti

**1 PARTI**

1) **Fallimento Cavamarket S.p.A. in liquidazione, c.f. 02139950659,**  
in persona del curatore, dott. Giovanni Alari, elett. Dom. in Salerno,  
10 alla via Giacinto Carucci, n. 1/5, presso lo studio dell'avv. Massimo  
postiglione in via r.mauri n. 15 , rappresentato e difeso dall'avvocato  
Filippo Castaldi fax 081928755; filippocastaldi@pec.giuffre.it

ATTORE

AVVERSO:

15 2) **[Redacted]**  
in persona del legale rapp.te p.t.,  
Elett. Dom in Salerno alla via M. Mascia n.8 presso avv. E.Pompeo;  
rappresentata e difesa dall'Avvocato Pompeo Elena e Stefano Carini  
20 stefano.carini@brescia.pecavvocati.it

CONVENUTO



DATO ATTO DELLE :

## 2 CONCLUSIONI

**Attore:**

- 1.- Revocare, ex art. 67, 2° co., l.f., i pagamenti - analiticamente individuati in narrativa - effettuati dalla società fallita in favore della convenuta nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- 2.- per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore della curatela attrice, della somma indicata nelle conclusioni o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, oltre agli interessi legali;
- 3.- condannare la società convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari.

**Convenuto: Rigetto**

## 3 RAGIONI DELLA DECISIONE: PARTE GENERALE

### 3.1 DEDUZIONI DELL'ATTORE ANCHE INERENTI L'ELEMENTO SOGGETTIVO

Parte attrice ha formulato istanza di revoca, ai sensi del secondo comma dell'art. 67 legge fallimentare, di **pagamenti di debiti liquidi ed esigibili** compiuti dalla società fallita in favore del convenuto nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento indicando le ragioni per le quali non è applicabile l'esimente dei termini d'uso prevista dal comma 3, lett. a), della medesima norma nonché le ragioni per le quali ritiene di aver provato la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Non va però dimenticato, **anche ai fini della redazione della motivazione della sentenza, la quale consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa**, che questa causa è stata proposta dal fallimento attore avverso qualche centinaio di fornitori sicchè accade spesso che l'attore proceda ad una descrizione generale e poi appporti specifiche considerazioni inerenti il singolo pagamento.

Infatti, non è chi non veda che la valutazione del Giudice deve compiersi, caso per caso con riferimento, soprattutto in tema di verifica dell'elemento soggettivo, ai **fatti intervenuti prima del singolo pagamento** e che avrebbero dovuto essere espunti i fatti accaduti dopo di esso. Ciò non di meno, al fine di evitare che la decisione appaia compiuta senza riferimento ai fatti ritenuti dall'attore rilevanti per provare la conoscenza dello stato di insolvenza si rappresentano criticamente le deduzioni rese dall'attore su questo



versante essenziale della causa.

Va osservato in primo luogo che l'analisi secondo il giudice va invece fatta caso per caso evidenziando in particolare gli elementi specifici di ogni singolo caso giudiziario con particolare riguardo ai solleciti al pagamento, alla sospensione delle forniture come conseguenza di pregressi inadempimenti, al pagamento anticipato - rispetto ai tempi usuali - di forniture o per contro alla prosecuzione delle forniture dopo i pagamenti da revocare e fino all'emersione dei protesti.

Va poi considerato che i riferimenti - compiuti in centinaia di atti di citazione ed in particolare ad esempio nell'atto di citazione iscritto al n. 3952/2012 - al bilancio al 31.12.2009 sono inconcludenti atteso che esso è stato depositato al registro delle imprese in data 7 luglio 2009. Parimenti inconferenti ai fini della prova dell'elemento soggettivo per i pagamenti antecedenti sono i fatti rappresentati per colorare la vicenda accaduti in data 12/5/10, messa in liquidazione della società, in data 25/5/10 richiesta di ammissione all'amministrazione straordinaria ed in data 29/06/10 ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

Va invece osservato che del tutto inconferente ai fini della prova dell'elemento soggettivo si appalesa la considerazione inerente le condizioni patrimoniali emergenti dal bilancio al 31.12.2008 perché tali considerazioni sono bilanciate dal fatto che fino alla fine di marzo 2010 la fallita società non aveva protesti, godeva del credito bancario ed era rifornita da centinaia di fornitori ma soprattutto dal fatto che dopo il deposito di tale bilancio dalla visura camerale merge l'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Parimenti non è provata la conoscenza in capo al singolo convenuto di quanto riguardante altri fornitori: manca il deposito di qualsivoglia circolare emessa da qualsivoglia soggetto in cui si comunicasse agli altri fornitori che nel corso del 2009 i tempi di pagamento degli altri fornitori si erano dilatati, che vi era stata la sistematica emissione di assegni postdatati e vi erano pagamenti di assegni in seconda presentazione.

Parimenti manca la prova che in sede nazionale vi fosse la conoscenza degli articoli, uno del febbraio ed altri del marzo, pubblicati dalla stampa locale inerenti difficoltà crescenti in capo alla fallita società.

Significativi per i pagamenti successivi è che siano intervenuti nell'aprile 2010 dopo i primi protesti che sono però pubblicati dal 7 maggio 2010.

### 3.2 PAGAMENTI NEI TERMINI D'USO

Pare il caso ora, di rappresentare che, non solo nel presente procedimento ma anche in dottrina, è controversa la nozione di pagamenti nei



A handwritten signature, possibly "K", written in black ink.

termini d'uso esentati dall'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. e che invece nella giurisprudenza di merito è in via di consolidamento un orientamento al quale, per le ragioni di seguito meglio precisate, si intende aderire.

100 Va preliminarmente [cfr. Trib. Torino 4.5.2010 in *Giur. it.*, 2011, 123] ritenuto che l'esenzione disciplinata dall'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. - «non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso» - operi oggettivamente, nel  
105 senso che se l'atto solutorio è compiuto nei termini d'uso non può essere revocato quand'anche sussistesse la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell'*accipiens*.

Tutto ciò deriva dal fatto che - come prima - ove manca l'elemento soggettivo della conoscenza il pagamento non è comunque revocabile, mentre dall'entrata in vigore della novella vengono salvati ulteriori atti solutori che,  
110 altrimenti, ricadrebbero nell'area della revocabilità.

In secondo luogo si ritiene [nella stessa ottica recepita e sviluppata da significative decisioni di merito cfr., Tribunale Di Milano, sez. II, 18 luglio 2011, edita in *Il fallimentarista*; Tribunale Di Milano, sez. II, 7 giugno 2010, edita in *Il fallimentarista*] che l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) sia diretta a  
115 **salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici in situazione di "normalità" negoziale** la quale non può avere come punto di riferimento quello che avviene di norma in quel determinato settore economico ma quanto avviene nei rapporti tra fallito e *accipiens*.

Sul punto non si condivide quanto affermato dal fallimento attore  
120 laddove osserva, invece, che il normale termine d'uso nelle transazioni commerciali sarebbe normativamente fissato in trenta giorni. [*E' noto, infatti, che il normale termine di pagamento nelle transazioni commerciali è di trenta giorni, termine decorso il quale, la legge prevede il pagamento di interessi di mora ad un tasso normativamente definito (dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - attuazione della direttiva*  
125 *2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Prima Memoria 183 c.p.c. avverso B, spa . 3942/2012).*].

**Da tale osservazione discende che si deve far riferimento non ad un criterio astratto ma al criterio soggettivo e concreto delle modalità utilizzate abitualmente nei pagamenti dai contraenti.**

130 Tuttavia per considerare dei pagamenti come compiuti nei termini abitualmente utilizzati - già nei pregressi rapporti tra fornitore e società *in bonis* - occorre riscontrare una congruità in senso sia modale che cronologico, con riferimento da un lato, alle modalità solutorie e dall'altro, ai tempi di pagamento che risultino **normalmente praticati tra i contraenti nei rapporti**

135 **pregressi.**

Infatti [cfr., Trib. Marsala 24.6.2011 edito in *Il Caso.it*] sono esentati dalla revocatoria fallimentare i pagamenti relativi a forniture rientranti nella corrente conduzione dell'azienda a condizione che siano eseguiti "nei termini d'uso" vale a dire che tanto con riferimento alle modalità quanto al tempo dell'esecuzione il  
140 pagamento deve rientrare nelle normali relazioni commerciali intrattenute fra le parti, ovvero non sia connotata da profili di anormalità o atipicità.

Ad esempio sono stati ritenuti cronologicamente compiuti nei termini d'uso quei pagamenti che sono stati compiuti **con lo stesso ritardo precedentemente tollerato dalla convenuta** senza remore particolari e quindi  
145 saranno revocabili quei pagamenti effettuati – quanto ai termini temporali - con un ritardo ben maggiore rispetto a quanto avveniva precedentemente.

Quanto alle modalità solutorie sono stati ritenuti come compiuti nei termini d'uso dei pagamenti compiuti a seguito di riemissione della ricevuta bancaria oppure con bonifico bancario contestuale alla consegna al posto del  
150 consueto assegno oppure con assegni postdatati.

Parimenti non sono stati ritenuti conformi ai termini d'uso pagamenti aderenti a prassi patologiche e/o a forme anomale di pagamento non concordate tra le parti all'inizio del rapporto negoziale. In quest'ottica sono stati ritenuti come revocabili i pagamenti effettuati dalle parti in ritardo rispetto alle  
155 scadenze convenute.

In maniera più incisiva si può affermare che per acquisire le caratteristiche del **pagamento nei termini d'uso si deve trattare di pagamenti eseguiti con un mezzo fisiologico ed ordinario ed effettuati non nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti ma nei tempi  
160 utilizzati nella concreta pregressa specifica attività commerciale.**

In altra decisione **tale duplice connotato** è stato descritto affermando la revocabilità dei pagamenti perché era emerso come i rapporti tra le parti si svolsero, nel tempo, con modalità diverse tanto con riferimento alle forniture, quanto con riferimento ai pagamenti.

165 Non va poi dimenticato che deve trattarsi di pagamenti funzionali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

### 3.3 ONERE DELLA PROVA DELL'ESENZIONE

Non è controverso che l'onere probatorio della sussistenza dell'esimente gravi sul convenuto in revocatoria, al quale appunto spetterà di dimostrare che  
170 l'atto impugnato rientri in una delle fattispecie di esonero disciplinate dall'art. 67, terzo comma, legge fallimentare (e qui in particolare di quella di cui alla lettera a). **In sintesi: la mancata dimostrazione della sussistenza tanto**



*Paul*

dell'impiego di un mezzo fisiologico ed ordinario quanto dell'aderenza (non ai tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti ma) ai tempi  
175 utilizzati nella concreta pregressa specifica attività commerciale intercorrente tra le parti porta quindi alla revocabilità del pagamenti.

#### 3.4 CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA

Esaminato questo primo aspetto ci si deve soffermare sui criteri giurisprudenziali utilizzati per riscontrare l'eventuale sussistenza  
180 dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria.

Infatti nella giurisprudenza di legittimità si afferma ripetutamente che il giudice di merito per accogliere l'azione deve dare atto di ritenere provata l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza e se del caso deve indicare che al relativo convincimento è giunto anche attraverso il ricorso alla  
185 presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. (cfr. Cass. Civ., 8827/11).

Ad esempio secondo la Suprema Corte sussiste (ovviamente) la prova  
190 della conoscenza dello stato di insolvenza con riguardo a pagamenti disposti, da parte del fallito nei confronti del creditore, in attuazione di un **nuovo piano concordato tra le parti**, risultando in precedenza protesti di assegni bancari emessi dal primo nei confronti del secondo e da questi evidenziati nel proprio ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Più in particolare nelle decisioni della Suprema Corte si afferma che può  
195 legittimamente dirsi acquisita *"la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), ne' quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente "astratto" (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito"* (cfr., Cass. Civ., n. 4769/1998;  
200 Cass. Civ., n. 8827/11; da ultimo anche Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 03.05.2012 n° 6686).

In particolare, la S.C. ha puntualizzato che, se è vero che *"la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore dev'essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica  
210 della parte nel momento dell'atto impugnato, e non pure la semplice*



*aut*

conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte", nondimeno, "... poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui  
215 legittimamente desumere la "scientia decoctionis". E "in tale contesto, i protesti cambianti, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziar rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale "juris tantum", ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta  
220 da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. Conseguente, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo  
225 risultando traslato in tal caso l'onere di dimostrare il contrario" (cfr., Cass. Civ., n. 3956/1998; n. 10209/2009; 391/2010).

In materia di revocatoria fallimentare, alla necessaria conoscenza effettiva da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore è equiparabile anche la conoscibilità delle sue condizioni economiche, secondo  
230 un giudizio "ex ante" desumibile da elementi indiziari da cui legittimamente desumere la "scientia decoctionis", quale concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato, senza che però, così raggiunta la prova del requisito soggettivo dell'azione, se ne possano far retroagire gli effetti all'inizio del periodo sospetto (Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 26/01/2011)

### 235 3.5 CONOSCIBILITÀ DELLO STATO DI INSOLVENZA DI CAVAMARKET

Va ora ricordato, anche alla luce delle considerazioni introduttive, che trattandosi di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, **grava sul fallimento la prova, nei termini sopra descritti, della conoscenza in capo al fornitore dello stato di insolvenza del debitore.**

240 In sintesi, qui riprendendo i riferimenti già compiuti in generale alla "scientia decontionis" dei fornitori della fallita, si possono compiere le specifiche seguenti deduzioni logiche.

La prima è quella secondo la quale certamente il fallimento attore ha dato la prova dell'effettiva conoscenza quando emerge la prova della  
245 conoscenza effettiva desumibile ad esempio da piani di rientro, sostituzioni di assegni, comunicazioni e solleciti.

Parimenti si dovrà affermare che il fallimento attore non ha dato la prova della sussistenza della probabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio,



*Pal*

250 della "scientia decontionis" allorchè si verta in situazioni nelle quali il pagamento, pur compiuto nel periodo sospetto, sia intervenuto senza solleciti, senza connotati specifici e quando non si erano ancora resi manifesti all'esterno i segni del dissesto.

All'uopo è agevole, ad esempio, il riscontrare con riferimento ai pagamenti intervenuti fino al marzo 2010:

- 255 a) la mancanza di protesti sull'azienda, sui suoi principali esponenti ed ex esponenti, nonché sui soci i quali iniziano appunto dalla fine del marzo 2010 e sono pubblicati sul bollettino a partire dal 7 maggio 2010;
- 260 b) la mancanza di eventi negativi di conservatoria;
- c) la mancanza di procedure esecutive;
- d) la mancanza di notizie di stampa nazionale di tenore negativo atteso che sono prodotti un articolo del febbraio 2010 ed altri del marzo 2010 sulla stampa locale;
- 265 e) la non conoscibilità del pagamento ad altri fornitori di assegni in seconda presentazione;
- f) l'apertura da parte di Cavamarket di decine di nuovi esercizi commerciali dopo il deposito del bilancio 2008;
- g) il deposito successivamente al marzo 2010 del bilancio 2009 e dei ricorsi per le altre procedure concorsuali;
- 270 h) il permanere del godimento del credito bancario;
- i) la ricezione di merce da parte di altri grandi e piccoli fornitori.

Infine, si dovrà ritenere caso per caso che il fallimento attore avrà dato la prova della conoscenza dello stato di insolvenza quando *quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle* 275 *condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito*" (cfr., Cass. Civ., n. 4769/1998; Cass. Civ., n. 8827/11; da ultimo anche Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 03.05.2012 n° 6686).

280 Infatti, le sentenze della Corte di Cassazione sopra citate sanciscono espressamente che la certezza logica dell'esistenza dello stato soggettivo costituito dalla consapevolezza, da parte del creditore (o terzo acquirente), del dissesto in cui versa il debitore, possa legittimamente dirsi acquisita **non quando sia provata la conoscenza effettiva**, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa, **né quando tale conoscenza** 285 **possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto**, bensì *"quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative,*



Handwritten signature or initials, possibly "J. all", written in black ink.

*topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito".*

290 Secondo il costrutto di questa linea interpretativa del tutto qui condivisa  
l'oggetto della prova a carico del curatore non è costituito né dalla effettiva  
conoscenza (*probatio diabolica* in quanto riferita ad uno stato psicologico) dello  
stato di insolvenza, né da semplici elementi indiziari dai quali se ne evinca la  
mera conoscibilità da parte del creditore "medio", ma dalla "probabilità della  
295 conoscenza" fondata sulla **valutazione delle concrete condizioni** in cui si sia  
trovato ad operare lo specifico creditore ricevente.

Quindi, la prova a mezzo presunzioni dell'effettiva conoscenza dello  
stato di insolvenza può dirsi raggiunta in presenza di concreti collegamenti  
dell'acquirente/creditore con più sintomi conoscibili dello stato di insolvenza  
300 (Cass. 7 agosto 1997 n. 7298) tra i quali vi è anche la comparsa sulla stampa di  
notizie sulla situazione dell'impresa, specialmente con riguardo ai rapporti coi  
dipendenti. Ma tale indizio assume valenza a provare l'effettiva conoscenza  
quando è unita ad uno o più altri sintomi tra i quali si possono ricordare: la  
pubblicazione di protesti cambiari a carico del debitore; il ricorso da parte  
305 dell'accipiens ad esecuzioni forzate, ove pubblicamente conoscibili; la pendenza  
di istanze di fallimento, ove pubblicamente conoscibili; i reiterati e non  
giustificabili ritardi nell'adempimento di obbligazioni nei rapporti tra le parti;  
l'adesione a concordati extragiudiziali o giudiziali; la sospensione delle  
forniture per indurre il debitore a pagare.

310 Soprattutto va rammentato che ai fini della revocatoria fallimentare, la  
conoscenza dello stato di insolvenza non è desumibile solo da notizie di stampa  
perché l'informazione giornalistica non assurge a fonte di conoscenza legale,  
perché non è dotata di indiscutibile attendibilità, perché il terzo acquirente non  
è tenuto a leggere i giornali. Ai fini della revocatoria fallimentare, la conoscenza  
315 dello stato di insolvenza è desumibile da notizie di stampa solo allorché  
l'accertamento della loro sussistenza si accompagni al riscontro della  
sussistenza anche di ulteriori segni esteriori qui non riscontrabili.

#### **4 RAGIONI DELLA DECISIONE: PARTE SPECIFICA**

##### **4.1 FATTURE E TERMINI D'USO**

320 In ordine alla presente causa è agevole il constatare che parte attrice ha  
provato che **tra la data della fattura e la data dell'incasso dell'assegno decorrer**  
**un lasso di tempo variabile. Sul punto specifico, tempo decorrente tra la**  
**fattura e l'accredito dell'assegno, non vi è specifica contestazione del**  
**resistente**

325 Pertanto è agevole il constare che il convenuto non abbia provato la



*fad*

ricorrenza dell'esimente dei termini d'uso così come descritta nella parte generale di queste decisione.

#### 4.2 LE RICHIESTE ISTRUTTORIE

330 Tutto ciò comporta che sarebbe stato estremamente significativo ricostruire, ma non attraverso la specifica istruttoria richiesta dalle parti, la sussistenza dell'elemento soggettivo in questo caso particolare in cui non è controverso tra le parti che la consegna degli assegni post-datati, poi pagati in gennaio/febbraio 2010 ed oggetto della domanda di revocatoria, sia avvenuta nel settembre 2009.

335 Tuttavia del tutto irrilevante è la richiesta istruttoria volta a conoscere le ragioni per le quali nel settembre 2009 furono consegnati i post-datati: infatti per provare che vi fosse lo stato di insolvenza della società poi fallita già nel settembre 2009 non basterebbe di certo una dichiarazione testimoniale in ordine alla conversazione avvenuta tra un agente di commercio pagato  
340 dalla convenuta ed un funzionario della società fallita.

Pertanto va confermata la decisione istruttoria volta a non ammettere la prima delle circostanze, quella inerente la ragione per la quale vennero consegnati assegni post-datati nel settembre 2009.

345 Parimenti irrilevante al fine di provare la conoscenza dello stato di insolvenza al momento del pagamento il chiedere ai testimoni di riferire in ordine alle modalità dei pagamenti fino al maggio 2009.

#### 4.3 PAGAMENTI

In questo caso parte attrice ha chiesto la revoca di cinque pagamenti intervenuti tra il giorno 20 gennaio 2010 ed il giorno 16 febbraio 2010, di cui  
350 solo quest'ultimo in seconda presentazione.

Non vi sono allegazioni inerenti mail e solleciti sicchè si deve prendere atto che l'unico elemento indiziario in atti è appunto il pagamento in seconda presentazione.

355 Tale elemento, peraltro necessitante della prova che la banca abbia comunicato tale circostanza, è del tutto contrastante con l'unico elemento oggettivo inerente la non conoscenza da parte dei un imprenditore ubicato significativamente a Collebeato. Infatti tale imprenditore, in relazione al quale andava provata la conoscenza di un articolo pubblicato sul salernitano o su cronache del mezzogiorno quando ha la sede in provincia di Brescia, ha,  
360 come emerge dal mastrino di sottoconto prodotto dall'attore fornito beni per € 74.000,00 nei primi tre mesi del 2010 ed ha continuato a rifornire la società anche dopo il pagamento in seconda presentazione (atteso che tra il 28.02-10



ed il 31.03.10 risultano fatture per € 40.000,00 circa).

#### 4.4 SPESE

365 Al rigetto della domanda segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese legali così liquidate tenendo conto del valore della causa e del suo concreto divenire:

Fase di studio (med 1.200 min 600 max 1.920)	1.200,00
Fase introduttiva (med 600 min 300 max 960)	600,00
Fase decisoria (Med 1.500 min 750 max 2400)	750,00
Total Imponibile	2.550,00

#### 370 5 DISPOSITIVO

##### P.Q.M.

Il Tribunale, III sezione Civile, Giudice Monocratico, in persona del Magistrato Dott. Giorgio Jachia, definitivamente pronunciandosi così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 375 2) per l'effetto, condanna l'attore al pagamento delle spese legali per € 2.550,00 oltre IVA e Cassa

Decisa in Salerno il 18.06.13

Il Giudice  
Dr. Giorgio Jachia

IL CASO.it



Giudiziaro

Sentenza depositata in Cancelleria

Oggi .....

Il Cancelliere (AGI)

Funzionario Giudiziario  
dr.ssa Sara Vignes



Handwritten signature